



CASSA DI RISPARMIO DI FERMO
FONDAZIONE

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – con provvedimento del 28/10/2016 prot. DT 91363.

TITOLO I

Art. 1

Denominazione, natura e sede

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, di seguito denominata "Fondazione", è una persona giuridica privata a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni. E' altresì regolata dal presente statuto, definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, e del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015 di seguito denominato "Protocollo d'Intesa".

La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Fermo, istituita nel 1857 da una società di privati, che ha incorporato in forza della legge 14 dicembre 1939, n. 1922, la Cassa di Risparmio di Sant'Elpidio a Mare, fondata nel 1878. Essa è l'ente che residua a seguito dello scorporo dell'attività creditizia con atto notar Lorenzo Ciuccarelli del 23 dicembre 1991 Rep. n.69424/18853, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con D.M. 436248 in data 21 dicembre 1991.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza prevista dall'art. 10 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione ha sede in Fermo, Via Don Ernesto Ricci n. 1, ed ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando nei settori ammessi di cui all'art. 1 lettera c bis del D. Lgs 17 maggio 1999 n. 153 di seguito riportati:

- Famiglia e valori connessi; Crescita e formazione giovanile; Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; Volontariato, filantropia e beneficenza; Religione e sviluppo spirituale; Assistenza agli anziani; Diritti civili;
- Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; Sviluppo locale ed edilizia popolare locale; Protezione dei consumatori; Protezione civile; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Attività sportiva; Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; Patologie e disturbi psichici e mentali;
- Ricerca scientifica e tecnologica; Protezione e qualità ambientale;
- Arte, attività e beni culturali.

Tra i settori ammessi è ricompreso anche quello afferente la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 7 della legge 1 agosto 2002 n. 166.

La Fondazione opera preminentemente in un massimo di cinque settori – così detti “rilevanti” – appartenenti anche a più di una categoria dei settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti è effettuata dall’Organo di Indirizzo della Fondazione in sede di approvazione del Programma Pluriennale di Attività.

Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di vigilanza e ne viene data notizia pubblica.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Avvia o partecipa ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio con interventi anche nel campo della ricerca e dei servizi alle imprese nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3 c.6.

La Fondazione svolge la propria attività in maniera prevalente nel territorio di tradizionale radicamento dove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Fermo e precisamente nel territorio delle Province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata con prevalenza nei seguenti Comuni:

nell'area di competenza del Tribunale di Fermo: Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio, Sant'Elpidio a Mare, Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio;

nonchè i seguenti altri ricadenti nell'area di competenza della Diocesi di Fermo: Amandola, Carassai, Comunanza, Montefortino, Civitanova Marche, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Montecosaro, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Potenza Picena, Sant'Angelo in Pontano;

tenendo così presente, nel rispetto delle proprie origini storiche, anche la zona in cui operava la cessata Cassa di Risparmio di Sant'Elpidio a Mare.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori rilevanti tra quelli previsti dal presente statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi pluriennali di attività.

La Fondazione può effettuare interventi anche al di fuori dell'ambito di cui sopra, sia a livello nazionale che internazionale, con iniziative che possono avere ricadute positive nel territorio di propria competenza.

Art. 3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione opera prevalentemente secondo criteri di programmazione pluriennale, attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di programmi e progetti di intervento propri e/o di terzi, di norma realizzati e finanziati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

La Fondazione può raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori istituzionali, con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento comunali, sovracomunali, nazionali ed internazionali.

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente od indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1 lett. "h" del decreto legislativo 17/5/99 n. 153; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali la Fondazione tiene specifiche contabilità separate. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto, per i beni mobili e immobili, dall'art. 7 comma 3-*bis* del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento -approvato dall'Organo di indirizzo- che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'Intesa.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali, delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

Nei settori rilevanti di cui all'art. 2 la Fondazione può esercitare anche attività d'impresa, purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nei settori medesimi. Qualora tali imprese strumentali non vengano esercitate direttamente, la Fondazione ne detiene il controllo.

Essa può compiere, nei limiti di Legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari che dovranno essere realizzate secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa.

La Fondazione può costituire o partecipare a Fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e segg. del C.C. con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi ed agli effetti dell'art. 32 del C.C., può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché rientrante negli scopi della Fondazione.

Art. 4

Regolamenti interni

Fermo quanto previsto all'art. 3, quarto comma in ordine al regolamento approvato dall'Organo di indirizzo per disciplinare l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, il medesimo Organo, integra con regolamenti le norme statutarie relative alla gestione del patrimonio, alle modalità e procedure di nomina dei componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo, ispirati ai principi della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'Intesa.

Inoltre l'Organo di indirizzo, quando ritenuto utile e/o necessario, può disciplinare con appositi regolamenti l'organizzazione interna della Fondazione e dei suoi Organi.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di eticità.

Esso inizialmente era costituito da:

- partecipazioni nella Società conferitaria ed in altre Società;
- cespiti mobiliari ed immobiliari;
- beni mobiliari ed immobiliari provenienti da lasciti testamentari.

Lo stesso si incrementa per effetto di:

- accantonamenti destinati alla riserva obbligatoria;
- accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dall'Organo di indirizzo finalizzati alla salvaguardia del patrimonio. La relativa deliberazione sarà inviata all'Autorità di vigilanza;
- plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4, del D.Lgs. 153/99;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore.

La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui sopra è finalizzata a salvaguardare nel tempo il valore reale del patrimonio della Fondazione e comunque non deve pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, anche attraverso opportuni accantonamenti, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le sue finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio. come consentito dall'art. 25 comma 3-*bis* del D. Lgs 17 maggio 1999 n. 153.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione definisce le politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica, osservando i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La Fondazione persegue l'obiettivo di diversificare il rischio degli investimenti, di cui all'art. 2 del Protocollo d'Intesa, allo scopo di ricondurre nel tempo l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) nel limite di un terzo dell'attivo di bilancio, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio in relazione alle condizioni di mercato e compatibilmente con le stesse.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati possono essere utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 commi 2 e 3 del Protocollo d'Intesa.

La gestione del patrimonio può essere svolta dalla Fondazione con modalità organizzative interne che assicurino la separazione della gestione stessa dalle altre attività della Fondazione.

Se affidata all'esterno, deve essere effettuata ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi del decreto 24/2/98, n. 58. La scelta del gestore deve corrispondere all'esclusivo interesse della Fondazione, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interessi.

La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo d'Intesa, trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione detenuta nella Società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 comma 3-*bis* del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6 comma 2 del richiamato Decreto.

Art.6

Destinazione del reddito

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento rilevanti previsti dall'art. 2 del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi, ivi compresi quelli destinati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza la cui costituzione è comunque subordinata all'esame positivo dell'Autorità di vigilanza stessa;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai revisori e dipendenti salvi i compensi spettanti secondo quanto disposto nel presente statuto.

Le politiche di spesa sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale.

L'Organo di indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

TITOLO II

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di indirizzo;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Statuto, sono disciplinate in apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, idonei ad assicurare una composizione degli organi che

permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati all'art. 2 dello Statuto.

In ogni caso deve essere garantita la presenza negli organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza scelti con processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

Nella composizione complessiva dei propri organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

CAPO PRIMO Disposizioni Comuni

Art. 8

Requisiti di onorabilità

I componenti di tutti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile e di indiscussa probità confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonchè per qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato;
- e) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alle Società da questa partecipate o abbiano contenzioso in atto con le medesime o contro i quali pendano atti esecutivi per inadempimento delle loro obbligazioni verso le stesse.

I componenti gli Organi della Fondazione devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero -per quanto attiene al Segretario Generale- del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente -comunque non oltre trenta giorni- assumere le decisioni più idonee a salvaguardia della autonomia e della immagine della Fondazione.

Ciascun Organo disciplina le proprie procedure per la verifica dell'onorabilità e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 9

Incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto o dallo specifico regolamento;
- b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado inclusi e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione e del Segretario Generale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di Società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado inclusi;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo anche locale, che siano membri del Parlamento nazionale, europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali e degli altri Enti pubblici locali nonché delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali e delle rispettive Giunte;
- d-*bis*) il Presidente e i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni o delle comunità montane, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- d-*ter*) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché i segretari e i direttori generali di comuni, province e regioni, nonché gli amministratori e i direttori delle società controllate dai predetti enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- d-*quater*) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale;
- e) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l'Organo di indirizzo, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti di dipendenza o di collaborazioni diverse da quelle concernenti incarichi professionali specifici anche a tempo determinato;
- f) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
- g) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 nonché chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della predetta Società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- h) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti permanenti, con esclusione di quelli designati dalla Fondazione stessa;
- i) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile con esclusione di quelli designati dalla Fondazione stessa.

Non possono essere nominati componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti coloro che abbiano ricoperto nei ventiquattro mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche alle precedenti lettere d, d-*bis*, d-*ter* e d-*quater*.

Non possono essere nominati componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno

successivo alla cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui alle precedenti lettere d, d-*bis*, d-*ter* e d-*quater*.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

I membri dell'Organo di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Tutte le incompatibilità di cui sopra operano fin dal momento della designazione da parte degli Enti.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, escluso quanto ai primi due Organi, il Presidente (e il Vice Presidente, che lo sostituisce) della Fondazione. Il componente di uno dei predetti organi che assuma la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

Per il socio dell'Assemblea che assuma la carica di componente di uno dei predetti organi, si applica il regime della sospensione di cui al successivo articolo 10.

Art. 10

Cause di sospensione dalle funzioni

I soci eletti o nominati negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione sono sospesi per tutto il tempo di svolgimento dell'incarico e tale periodo di sospensione non si computa nel calcolo della durata del mandato di socio.

I Componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 8 comma 2 lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 8 comma 2, lett. d) con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli Organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'Organo di appartenenza, ovvero -per quanto attiene al Segretario Generale- del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

L'Organo competente deve tempestivamente assumere -comunque non oltre trenta giorni- le relative decisioni.

Il componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 11

Conflitto di interessi

Nel caso in cui il componente di un Organo della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne tempestiva comunicazione all'Organo di cui fa parte o all'Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza o il Consiglio di amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

L'Organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, e nel caso in cui il conflitto non abbia natura temporanea.

Art. 12

Decadenza dalla carica

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza, o del Consiglio di amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che -nei casi ivi previsti- vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 9) ovvero presentino candidature ad una delle cariche per le quali lo Statuto prevede l'incompatibilità.

Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di

qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'Organo di appartenenza.

I componenti dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'Organo di appartenenza.

Art. 13

Indennità e compensi

I compensi per i componenti dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'Intesa.

Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione devono essere fissate dall'organo stesso, su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di indirizzo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto attiene gli emolumenti (compenso e medaglie di presenza) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

CAPO SECONDO Assemblea dei Soci

Art. 14

Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, può essere disciplinata da un proprio Regolamento che ne individui il funzionamento e la composizione e preveda i requisiti dei soci. Di essa fanno parte coloro che hanno o acquistino la qualità di socio della Fondazione.

La compagine sociale deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti, coerentemente ai compiti che lo Statuto assegna alla Assemblea.

La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. Per i componenti l'Assemblea dei soci è esclusa ogni forma di indennità o di compenso.

La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.

I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza, sede o domicilio nel territorio in cui viene svolta l'attività prevalente della Fondazione stessa.

Il numero dei soci è di norma 120; esso non potrà scendere al di sotto di 100.

Allo scopo di reintegrare la compagine sociale nel caso di Soci chiamati a far parte degli altri Organi della Fondazione, il numero complessivo dei soci -ivi compresi quelli temporaneamente sospesi- è elevabile fino a 140.

I soci durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato.

I nuovi candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo le norme di cui all'art. 8, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e fra quelli che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione.

Ai soci si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11 e 12 del presente Statuto. Non può essere socio della Fondazione il Direttore Generale in carica della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153; la qualità di socio si perde anche per dimissioni.

La qualità di socio si perde, ove non intervenga conferma, dopo dieci anni dalla nomina.

Non sono rieleggibili i soci decaduti o dimissionari.

Art. 15

Assemblea dei Soci: Nomina dei Soci

A) Soci di nomina assembleare

La qualità di socio di nomina assembleare si acquista a seguito di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente della Fondazione, ovvero su proposta scritta di almeno 20 Soci da presentarsi al Presidente della Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per l'elezione a socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti anche per delega all'Assemblea, purché essi rappresentino la metà più uno dei soci in carica. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi come sopra proposti.

Con le procedure di cui sopra l'Assemblea dei Soci reintegra la compagine sociale in relazione ai soci sospesi, comunque nei limiti del numero massimo totale di 140 soci. In tale computo sono compresi anche i soci sospesi.

B) Soci designati da enti, istituzioni e organizzazioni

In rappresentanza del territorio, sono invitati a designare complessivamente n. 36 persone, per la funzione di socio, con le modalità successivamente previste sempre nel presente articolo, le seguenti istituzioni culturali, enti ed organismi economico-professionali, ed Enti locali territoriali:

- . n. 1 dal Consiglio Regionale delle Marche;
- . n. 3 dal Consiglio Provinciale di Fermo;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Fermo;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Sant'Elpidio a Mare;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Porto Sant'Elpidio;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Porto San Giorgio;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Montegranaro;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Monte Urano;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Grottazzolina;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Cupra Marittima;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Pedaso;
- . n. 1 dal Consiglio Comunale di Montegiorgio;
- . n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato di Fermo;
- . n. 1 dall'Università degli Studi di Macerata;
- . n. 1 dall'Università Politecnica delle Marche;
- . n. 1 dall'Università degli Studi di Camerino;
- . n. 1 dall'Istituto Tecnico Industriale "G.M. Montani" di Fermo;
- . n. 2 da Confindustria Fermo;
- . n. 1 dall'Ordine degli Avvocati di Fermo;
- . n. 1 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo;
- . n. 1 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo;
- . n. 1 dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo con sede in Fermo;
- . n. 1 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati del Circondario di Fermo;
- . n. 1 dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;
- . n. 1 dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo;
- . n. 1 dalla Curia Arcivescovile di Fermo;
- . n. 1 dalla C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Fermo;
- . n. 1 da Confartigianato – designato congiuntamente da Confartigianato Imprese UAPI e da Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo;
- . n. 1 dall'Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Fermo (Confcommercio);
- . n. 1 dall'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Fermo (CONFAPI);
- . n. 1 dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Fermo;
- . n. 1 dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Fermo.

Ogni anno entro il 31 ottobre il Presidente della Fondazione, accertato il numero dei posti resisi disponibili, provvede a quanto necessario per la integrazione della compagine sociale, invitando gli Enti interessati alla designazione.

Con la designazione, sono indicati, nel rispetto delle prescrizioni statutarie, i requisiti posseduti dal designato.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione dovranno essere coperti entro tre mesi. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste o nel termine assegnato, gli Enti interessati alla designazione vengono invitati per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione o la documentazione mancante nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione. Trascorso tale termine, senza che l'Ente interessato abbia provveduto per la copertura del posto vacante, alla copertura di detto posto provvede l'Assemblea, con il procedimento di cui alla lettera A) del presente articolo.

C) Accertamento requisiti:

Ricevuta la segnalazione, il Presidente della Fondazione ne dà notizia all'interessato. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il predetto deve presentare idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

Il Presidente, accertato il possesso dei requisiti sulla base di istruttoria d'ufficio effettuata dal Segretario Generale, sentito il Collegio di Presidenza -costituito da lui medesimo, dal Vice Presidente e da tre soci nominati dall'Assemblea- provvede alla nomina.

Fino a che non sia avvenuta la proclamazione della nomina a socio i designati o gli eletti non sono considerati soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Art. 16

Assemblea dei Soci: Competenze

L'Assemblea dei Soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine sono di sua esclusiva competenza:

- a) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento, la propria composizione, la nomina dei soci di propria competenza, i requisiti dei soci e la decadenza dei medesimi quando ne ricorrano i presupposti;
- b) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di indirizzo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- c) la nomina di n. tre soci a componenti del Collegio di Presidenza, di cui al precedente art. 15, che durano in carica tre anni;
- d) la formulazione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti su:
 - modifiche statutarie;
 - operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione;
 - progetto di programma pluriennale di attività;
 - devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento.

Ove l'assemblea non si sia espressa nel termine di 30 giorni, l'organo competente può procedere ugualmente alla deliberazione.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, formula proposte all'Organo di indirizzo in materia di attività della Fondazione.

Art. 17

Assemblea dei Soci: Presidenza

Il Presidente della Fondazione o il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento convoca, partecipa e presiede, senza diritto di voto, le riunioni della Assemblea dei Soci.

In caso di assenza di entrambi, la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente, il Vice Presidente e tre soci nominati dall'Assemblea dei Soci costituiscono il Collegio di Presidenza.

Art. 18

Assemblea dei Soci: riunioni

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti di sua competenza, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invito, a mezzo di lettera raccomandata, al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo maggioranze qualificate previste per determinate votazioni, come indicato nel presente statuto. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea stabilisca altra forma di votazione. Ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi.

Alle adunanze della Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i soci sospesi.

Alle adunanze dell'Assemblea interviene il Segretario Generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono svolte da un socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

A richiesta di chi la presiede, e comunque in caso di votazione su persone, il verbale di cui sopra è sottoscritto anche da due soci, chiamati a svolgere funzioni di scrutatori.

CAPO TERZO ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 19

Organo di indirizzo: composizione

L'Organo di indirizzo è composto da 14 membri, oltre il Presidente (o il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento di questi) che partecipa senza diritto di voto, così designati:

A) n. 7 dall'Assemblea dei Soci;

B) n. 7 dai seguenti Enti:

a) n. 1 dal Comune di Fermo;

b) n. 1 dai Comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio;

c) n. 1 dai Comuni di Falerone, Montottone, Monte Urano e Montegranaro;

d) n. 1 dall'Arcidiocesi di Fermo;

e) n. 1 esperto di Volontariato designato d'intesa dalle Associazioni: "Comunità di Capodarco", "Unitalsi Diocesana" e "AVULSS" di Fermo;

f) n. 1 designato da Confindustria Fermo;

g) n.1 personalità del mondo accademico designata dal Rettore, ovvero d'intesa tra i Rettori della/e Università statali aventi corsi universitari stabili nella città di Fermo.

La designazione dei componenti l'Organo di indirizzo di cui alla lettera B) del precedente capoverso, esclusi quindi quelli designati dall'Assemblea dei soci, avviene su base di rose di designandi -in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque- che esprimano competenze in diversi settori di intervento della Fondazione, come indicato nella richiesta.

I Soggetti di cui alle lettere b), c), e) e g), designano la rosa di comune accordo; in caso di mancato accordo tra essi, l'Organo di indirizzo provvede direttamente alla nomina sulla base dei nominativi forniti da ciascun soggetto.

In caso di inerzia dell'Ente designante, il potere sostitutivo è attribuito al Presidente del Tribunale di Fermo.

I componenti l'Organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

La qualità di componente l'Organo di indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

I componenti l'Organo di indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi anche se espletati in organi diversi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo

venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Alla scadenza del mandato l'Organo di indirizzo resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Il Presidente della Fondazione almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per le nomine di sua competenza e a darne comunicazione ai soggetti cui competono le altre designazioni.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti stessi fin dal momento della designazione. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 comma 3, nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste o nel termine assegnato, gli Enti designanti vengono invitati per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione o la documentazione mancante nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.

Qualora, entro il termine suddetto, l'Ente interessato non provveda, la designazione relativa è effettuata dal Presidente del Tribunale di Fermo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione.

L'Organo di indirizzo in carica al momento della designazione, in piena autonomia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci, ai soggetti designanti e ad ogni nominato affinché comunichi la propria accettazione entro quindici giorni.

In ogni caso l'Organo di indirizzo può operare pienamente e legittimamente nelle proprie funzioni quando siano stati nominati almeno nove componenti su quattordici.

Art. 20

Organo di Indirizzo: Requisiti ed indirizzi per la designazione

L'Assemblea dei Soci ed i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:

a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi devono essere preferibilmente residenti da almeno tre anni nei Comuni compresi nel territorio indicato nell'art. 2 dello Statuto;

- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un anno dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 9;
- d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo terzo comma del presente articolo.

In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di indirizzo individua, con riferimento alle previsioni degli artt. 2 e 3, e del terzo comma del presente, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

I componenti l'Organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dall'Organo di indirizzo di cui all'art. 4, primo comma.

Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

Art. 21

Organo di indirizzo: competenze

Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

- a) le modifiche dello Statuto sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di propria competenza;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
- d) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, nonché la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- f) l'autorizzazione alla stipula di polizze per la responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del personale ferma restando la responsabilità degli stessi qualora agiscano con dolo o colpa grave.

Per i membri dell'Organo di indirizzo la stipula di tali polizze deve avvenire sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

- g) la nomina dei componenti l'Organo di indirizzo, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità; la verifica della permanenza dei requisiti stessi e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti conseguenti;

- h) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione previo parere consultivo dell'Assemblea dei Soci;
- i) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili previo parere consultivo dell'Assemblea dei Soci e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- k) la definizione delle linee generali relative alla gestione patrimoniale e alla politica degli investimenti e degli accantonamenti, ivi compresi gli immobili derivanti da eredità/donazioni;
- l) l'istituzione, l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, sentito il Consiglio di amministrazione e la verifica dei risultati;
- m) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione sentito il parere dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22

Organo di indirizzo: funzionamento

L'Organo di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduto dal membro più anziano in carica e, in caso di parità, dal membro più anziano di età. L'Organo di indirizzo si riunisce di norma ogni 90 giorni, e almeno tre volte l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti l'Organo di controllo.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti l'Organo di indirizzo e il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante telefax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno con 24 ore di anticipo.

Alle riunioni dell'Organo di indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione. Alle riunioni partecipa altresì il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

L'Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione e/o fusione della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione e modifica dei regolamenti di propria competenza, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

Il Presidente, o il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, partecipa e presiede, senza diritto di voto.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Salvo che l'Organo di indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione, le votazioni riguardanti persone sono prese a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi.

CAPO QUARTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Consiglio di amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette Consiglieri eletti dall'Organo di indirizzo ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori debbono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa dimostrate nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale e accademico, nella amministrazione e nella direzione di Enti pubblici o privati, tali da assicurare il migliore apporto alla Fondazione nel conseguimento degli obiettivi istituzionali previsti nel presente statuto.

L'Organo di indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione tenendo anche presenti i settori di intervento e che almeno la metà dei componenti stessi devono essere preferibilmente residenti da non meno di 3 anni in uno dei Comuni ricadenti nel territorio indicato nell'art. 2 dello statuto. A tale scopo, 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, l'Organo di indirizzo definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità che il candidato dovrà possedere in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di amministrazione.

La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'Organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi anche se espletati in organi diversi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di amministrazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione da parte dell'Organo di indirizzo.

Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati se non sia trascorso almeno un anno, fermo quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

Art. 24

Consiglio di amministrazione: competenze

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, conseguentemente, della Fondazione;
- b) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dall'Organo di indirizzo;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e pluriennale;
- e) la predisposizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- g) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
- h) la verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, della permanenza dei requisiti stessi e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la nomina di eventuali Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. Queste ultime non sono in ogni caso dovute ai componenti delle Commissioni che ricoprono cariche retribuite negli Organi della Fondazione;
- j) la designazione e le nomine di rappresentanti, Amministratori e Sindaci di competenza della Fondazione in istituzioni, società ed enti, nell'ambito dei quali la Fondazione è chiamata a provvedere;
- k) le operazioni sul capitale della Società bancaria conferitaria;

- l) la definizione delle modalità e della documentazione sulla base della quale -per i propri componenti e per il Segretario Generale- provvede alla verifica dei requisiti di onorabilità, la permanenza degli stessi, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Al Consiglio di amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione di imprese strumentali.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Il Consiglio di amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti ed i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 16, del presente Statuto, nonché quelli afferenti le proposte di cui al terzo comma dello stesso art. 16.

Art. 25

Consiglio di amministrazione: Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

Esso si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di 12 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre dei membri del Consiglio di amministrazione o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante telefax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione senza rispetto del predetto termine.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Peraltro, le decisioni di cui alle lettere a) e k) del secondo comma dell'art. 24, vanno prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, arrotondato all'unità superiore. Qualora, per la decisione di cui alla citata lettera a) del secondo comma dell'art. 24, occorra una seconda votazione, basterà alla legalità della elezione la maggioranza assoluta dei votanti.

Salvo che il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione, le votazioni riguardanti persone sono prese a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Ciascun votante potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi.

CAPO QUINTO Presidente

Art. 26

Poteri del Presidente

Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'Organo di indirizzo, senza diritto al voto;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con il Consigliere anziano, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne spetta la ratifica nella prima riunione successiva;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'Assemblea, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle relative deliberazioni e in generale sull'andamento della Fondazione;
- ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio;
- ha la facoltà di invitare esperti alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e alle riunioni che presiede.

In caso di impedimento o assenza del Presidente della Fondazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di amministrazione, o al Segretario Generale ovvero anche a dipendenti.

Salvo che la legge non disponga diversamente, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi di statuto, è autorizzato a rilasciare copie conformi ed estratti di libri, documenti ed atti interni di qualsiasi natura di competenza della Fondazione.

CAPO SESTO Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27

Requisiti, nomina ed attribuzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominati ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, dall'Organo di indirizzo, è composto dal Presidente e da due membri effettivi; l'Organo di indirizzo nomina altresì due revisori supplenti.

I componenti il Collegio dei Revisori ed i Revisori supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, debbono essere preferibilmente residenti da non meno di tre anni in uno dei comuni ricadenti nel territorio indicato nell'art. 2 dello statuto.

I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi dall'insediamento dell'Organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi anche se espletati in organi diversi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in funzione fino all'entrata in carica del successivo.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

I Revisori supplenti subentrati restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di indirizzo, dal Revisore più anziano.

Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.

Il Collegio opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99.

I componenti il Collegio devono partecipare alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'Organo.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica per i propri componenti il possesso e la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Il Revisore dimissionario o dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per almeno un anno, fermo quanto previsto al terzo comma del presente articolo.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CAPO SETTIMO Segretario Generale

Art. 28

Il Segretario Generale assolve alle funzioni esecutive dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. Garantisce la correttezza degli affari amministrativi della Fondazione.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.

Il Segretario Generale:

- a) assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della Fondazione;
- b) provvede ad istruire gli atti degli Organi di indirizzo e di amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza e nell'ambito delle deleghe ricevute; svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
- c) assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve essere scelto, anche in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione, fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Il Consiglio di amministrazione determina il mandato del Segretario Generale.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale, qualora nominato, si applicano le disposizioni di cui al Capo primo, Titolo secondo agli artt. 8-9-10-11 e 12 dello statuto e, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Con riferimento alle incompatibilità di cui all'art. 9 lettera c), può tuttavia ricoprire la carica di Segretario Generale un dipendente della Fondazione o di una società da questa controllata.

Il Segretario Generale si avvale della struttura operativa a cui è riconosciuto un ruolo rilevante nello svolgimento della funzione istituzionale della Fondazione in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa, promuovendosene la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO III Libri e scritture contabili

Art. 29

La Fondazione tiene i libri dei Soci, delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 30

Bilancio e documento programmatico previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di indirizzo medesimo. Nel Documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui agli artt. 7, comma 1 e 25 comma 3-*bis* del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il Documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, fatte salve le disposizioni dell'emanando regolamento da parte dell'Autorità di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale chiuso al 31/12 accompagnato dalla relazione sulla gestione. Ne consegna copia al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione della relativa relazione nei successivi 15

giorni. Il bilancio andrà quindi sottoposto all'Assemblea dei Soci e all'Organo di indirizzo che dovrà approvarlo entro il successivo mese di maggio.

Il bilancio resterà depositato presso la sede della Fondazione nei 15 giorni antecedenti la sua approvazione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, nella quale devono essere fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa. Nella stessa nota sono altresì fornite le informazioni di dettaglio relative alla copertura degli investimenti eventualmente effettuati nelle imprese e negli enti strumentali di cui all'art. 5, comma 2 del Protocollo d'Intesa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati evidenziando i principali risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione di propria competenza almeno venti giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di vigilanza. Essi sono resi pubblici a cura del Presidente della Fondazione nelle forme più opportune tenendo conto peraltro delle indicazioni della predetta Autorità di vigilanza.

TITOLO IV

Art. 31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

La Fondazione, con decisione unanime dell'Organo di indirizzo, su parere dell'Assemblea dei Soci e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla Legge. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 17/5/99, n. 153.

Art. 32

Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con la data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

I componenti gli organi della Fondazione in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla scadenza del mandato in corso. Le procedure iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano valide in quanto rispettano le incompatibilità di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa e quanto stabilito dall'art. 7 in ordine ai mandati, che trovano applicazione a far data dalla sottoscrizione dello stesso Protocollo.

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 7 del presente Statuto, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2, comma 8 del Protocollo d'Intesa.

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, venga meno alcuno degli Enti aventi sede nel territorio dell'attuale Provincia di Fermo ai quali è demandata la designazione di Soci della Fondazione, alla scadenza dei Soci da essi designati attualmente in carica, il reintegro sarà di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 15 A).

Gli attuali componenti l'Assemblea dei Soci, in carica alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza delle nuove disposizioni statutarie, conservano la qualità di Socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della loro nomina.

Art. 33

Publicità

Il presente statuto, una volta approvato, verrà reso pubblico, mettendolo a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e sul sito internet.